Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 18 agosto 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 maggio 1947, n. 761.

Modificazioni al sistema di accertamento e riscossione dei contributi spettanti al Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 6 febbraio 1941, n. 176, che approva l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 160;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la pubblica istruzione, per gli affari esteri e per l'Africa Italiana;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Gli articoli 18 e 22 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari approvato con la legge 6 febbraio 1941, n. 176, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 18. — A decorrere dal 1° gennaio 1945 il contributo che, ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli 8 e 11, è dovuto al Monte pensioni dal Ministero della pubblica istruzione e dagli insegnanti delle scuole elementari da esso mantenute iscritti all'istituto, è dal Ministero medesimo liquidato - in via presuntiva e salvo il conguaglio previsto al successivo comma terzo - in ragione del 16 per cento dei nove decimi delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa per gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione spettanti agli insegnanti predetti; detto contributo è versato per ciascun anno finanziario a favore del Monte pensioni in quattro quote trimestrali anticipate a partire da quella scadente il 1° luglio.

Qualora, durante l'esercizio finanziario, gli stanziamenti per stipendi ed altri assegni utili a pensione siano aumentati, sull'importo degli aumenti ridotto ai nove decimi, il contributo di cui al comma precedente viene liquidato, salvo il conguaglio di cui al comma stesso, e versato nella Tesoreria entro il mese successivo a quello da cui ha effetto la variazione del bilancio.

Il conguaglio tra il contributo anticipatamente versato come ai due comma precedenti, e quello effettivamente dovuto sugli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione di cui è stata disposta la corresponsione agli insegnanti predetti, viene effettuato nel successivo esercizio finanziario sulla base delle risultanze del rendiconto consuntivo, applicando sulla spesa globale per detti stipendi ed assegni, ivi assommati al netto delle trattenute di legge, un'aliquota, approvata ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro, equivalente al 16 per cento dei rispettivi importi lordi.

Detta aliquota comprenderà una quota complementare corrispondente al contributo 16 per cento, dovuto esclusivamente dallo Stato, sulla differenza fra gli assegni ridotti corrisposti agli insegnanti durante i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute nel corso dell'anno finanziario e gli stipendi ed altri assegni dichiarati utili a pensione valutabili, nei periodi medesimi, ai fini del Monte pensioni, secondo le disposizioni degli articoli 11 e 26, comma secondo, del presente ordinamento.

Ai fini dell'accertamento del complessivo contributo come sopra dovuto dal Ministero della pubblica istruzione, sarà da questo fornita al Monte pensione la dimostrazione particolareggiata della somma netta pagata durante l'esercizio finanziario per stipendi ed altri assegni utili a pensione e, distintamente, per assegni di aspettativa per motivi di salute, agli insegnanti iscritti al Monte pensioni.

Art. 22. — Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'Africa Italiana compilano gli elenchi generali per la liquidazione dei contributi dovuti al Monte pensioni per le scuole elementari da essi mantenute, per le scuole elementari parificate, per gli asili d'infanzia e per le istituzioni integrative, sussidiarie e ausiliarie delle scuole elementari e parascolastiche, contemplati dai rispettivi ordinamenti scolastici e per i relativi insegnanti e li inviano, entro il mese di aprile dell'anno a cui si riferiscono, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza per l'approvazione. Il versamento dei contributi viene effettuato entro il mese di luglio di ciascun anno con mandati diretti emessi dai Ministeri predetti, salvo a questi il diritto di rivalsa verso gli enti e gli insegnanti per i contributi a loro carico.

Durante l'anno possono compilarsi elenchi suppletivi il cui importo viene versato con le stesse modalità entro il mese successivo a quello della rispettiva emissione.

Art. 2.

Con le modalità stabilite dal precedente art. 1 è versato anche il contributo di cui all'art. 8, lett. *a*), del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, numero 160.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — GONELLA — SFORZA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1947
Atti del Governo, registro n. 11, *foglio n.* 40 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 luglio 1947, n. 762.

Proroga del termine di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393, concernente la rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393, contenente disposizioni circa la rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1946, concernente la proroga di mesi sei del termine fissato dall'art. 7 di detto decreto legislativo luogotenenziale;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393, è esteso fino alla data del 5 dicembre 1947.

Art. 2.

Per comprovata necessità tale termine può essere prorogato, per non oltre sei mesi, con provvedimento del Ministro per il tesoro.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1947
Atti del Governo, registro n. 11, *foglio n.* 42 — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 luglio 1947, n. 763.

Modificazione dell'art. 20 del regolamento 29 maggio 1895 per la compilazione dei progetti di opere dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 322 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*), sui lavori pubblici;

Visto il regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto Ministeriale 29 maggio 1895;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 20 del regolamento stesso allo scopo di adeguare le analisi dei prezzi di progetto alle condizioni del mercato;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 20 del regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto Ministeriale 29 maggio 1895, è sostituito dal seguente:

« Le analisi dei prezzi unitari sono classificate nell'ordine medesimo in cui sono disposte nel computo metrico le varie specie di lavoro a cui esse si riferiscono, indicando, prima di tutto, in una tabella i prezzi elementari, cioè quelli dei materiali sul luogo di acquisto, quelli delle giornate di operai di ogni genere e quelli dei vari mezzi di trasporto.

Si noterà nelle analisi il tempo medio che si stima necessario pei trasporti dei materiali e per l'esecuzione di ciascuna specie di lavoro, e quando si debbano unire parecchi elementi per comporre una particolare specie di lavoro, si terrà conto delle quantità parziali che si richiedono per ciascun elemento.

Si aggiungerà poi, generalmente, una percentuale variabile dall'8 % al 12 %, a seconda della natura ed importanza dei lavori, ai prezzi unitari della mano d'opera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quanto altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere e, se il lavoro deve essere appaltato, si aggiungerà un decimo di beneficio per l'appaltatore ».

Art. 2.

Rimangono ferme la misura e i criteri in base ai quali è stata determinata la percentuale per spese generali nelle analisi dei prezzi unitari facenti parte di progetti dei quali sia stata autorizzata l'esecuzione anteriormente all'emanazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1947
Atti del Governo, registro n. 11, *foglio n.* 38 — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1947, n. 764.

Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1947-1948.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1947-48;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48 sono disponibili L. 250.000.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 338 dello stato di previsione della spesa dal Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48 è autorizzata una prima prelevazione di lire 20.000.000, che si inscrivono al capitolo di nuova istituzione n. 41-*bis* « Spese assistenziali di carattere riservato » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'indicato esercizio finanziario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 41 — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 giugno 1947, n. 765.

Erezione in ente morale della Fondazione « Marinella Magno Giorgianni », istituita presso l'Università di Messina.

N. 765. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Marinella Magno Giorgianni », istituita presso l'Università di Messina, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1947

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1947.

Pena pecuniaria a carico dei liquidatori della Banca cooperativa dell'agricoltore in Polistena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passagio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la lettera in data 20 giugno 1947, n. 78805, della Banca d'Italia;

Considerato che i signori marchese Vincenzo Avati, Girolamo Bombino, Giuseppe Bombino e Angelo Calcaterra, liquidatori della Banca cooperativa dell'agricoltore, anonima cooperativa con sede in Polistena (Reggio Calabria) sebbene ripetutamente invitati e fatti diffidare dalla competente autorità prefettizia a produrre i prescritti elaborati contabili afferenti i decorsi esercizi, non vi hanno ancora provveduto;

Considerato che i predetti nominativi nulla hanno ancora fatto per mettersi in regola, sebbene sia stata loro rivolta formale contestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 della legge bancaria, con invito a fornire esaurienti spiegazioni in ordine alla suaccennata inadempienza;

Decreta:

Ai signori marchese Vincenzo Avati, Girolamo Bombino, Giuseppe Bombino e Angelo Calcaterra, liquidatori della Banca cooperativa dell'agricoltore, anonima cooperativa con sede in Polistena (Reggio Calabria), è inflitta, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del menzionato regio decreto-legge, n. 375, la pena pecuniaria di L. 2000 (lire duemila) a carico di ciascuno di essi; la Banca predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso i detti liquidatori.

L'Intendenza di finanza di Reggio Calabria, provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1947

(3444) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1947.

Approvazione dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1546, e modificato con successivi regi decreti in data 10 maggio 1928, n. 1298, 30 novembre 1933, n. 1928, 24 ottobre 1935, n. 2045 e 27 gennaio 1936, n. 200;

Vista la deliberazione in data 7 giugno 1947 della assemblea generale delle Casse di risparmio ed Enti partecipanti all'Istituto di credito predetto;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane con sede in Roma, giusta il testo composto di n. 34 articoli, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1947

(3441) *Il Ministro*: DEL VECCHIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	116433	252 —	Di Benedetto Rosalia fu Gaspare, dom. in Castelvetrano (Trapani).	Di Benedetto Rosalia fu Gaspare, *moglie di Centonze Leonardo*, dom. in Castelvetrano (Trapani).
Id.	193745	140 —	Mazzucco Giuseppe fu Celestino, minore sotto la patria potestà della madre Clerici *Marchiolina* fu *Giuseppe* ved. Mazzucco, dom. in Crescentino (Novara), con usufr. a favore di Clerici *Marchiolina* fu *Giuseppe* ved. di Mazzucco Celestino.	Mazzucco Giuseppe fu Celestino, minore sotto la patria potestà della madre Clerici *Marchiolina Elvira* fu *Giacomo* ved. Mazzucco, dom. a Crescentino (Novara) con usufrutto a favore di Clerici *Marchiolina Elvira* fu *Giacomo* ved. di Mazzucco Celestino.
Id.	209092	122,50	Santoro Palma fu Natale, nubile, dom. a Monte S. Giuliano (Trapani), con usufr. a *D'Amico* Antonietta anzi Antonina fu Francesco ved. di Santoro Natale, dom. a Monte S. Giuliano (Trapani).	Come contro, con usufrutto ad *Amico*, ecc., come contro.
Id.	99353	14 —	*Caroffo* Gaetano di Pasquale, dom. a Siracusa.	*Caraffa* Gaetano di Pasquale, dom. a Siracusa.
Cons. 3,50 % (1906)	672757	73,50	Dal Col *Fioravante* di Faustino, dom. a Digoman, frazione del comune di Agordo (Belluno).	Dal Col *Matteo Fioravante*, ecc. come contro.
Id.	572758	73,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	799371	1.473,50	Bongiovanni *Costanza Adele di* Luigi nubile, dom. a Castiglione Tinella (Cuneo), vincolata.	Bongiovanni *Adele fu* Luigi, ecc., come contro.
Id.	763718	262,50	Sacco Paolina di Pietro moglie di Ciampanelli *Livio* fu Santo, dom. in Asti (Alessandria).	Sacco Paolina di Pietro moglie di Ciampanelli *Tito Livio* fu Santo, ecc., come contro.
Id.	863297	735 —	Rossi Pierina fu Pietro moglie di Tribuno Domenico, con usufrutto a Rossi Giuseppina fu Luigi ved. di Rossi Pietro, moglie in seconde nozze di Fracchia *Augusto* fu Giovanni.	Come contro, con usufrutto a Rossi Giuseppina fu Luigi vedova di Rossi Pietro, moglie in seconde nozze di Fracchia *Felice Francesco* fu Giovanni.
Id.	863298	122,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	863299	66,50	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1949) Serie A	6360	Cap. nom. 20.000 —	Bavastro Emilia in Canepa, Giuseppe e Salvatore fu Vincenzo, dom. a Genova, con usufrutto a Rossi *Clotilde* fu Andrea.	Come contro, con usufrutto a Rossi *Geronima Clotilde* fu Andrea.
B. T. N 4 % (1943) Serie F	255	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1944) Serie speciale	371	24.300 —	Battilana *Rita* di *Rolando*, dom. in Chiavari.	Battilana *Rita Maria* di *Gio.-Batta Rolando*, dom. in Chiavari.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(2935) Roma, addì 24 giugno 1947 *Il direttore generale*: CONTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 27 del 13 agosto 1947 riguardante la revisione dei prezzi dell'energia elettrica.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse dal decreto luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347, e dal decreto luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, con circolare n. 27 del 13 agosto 1947, ha disposto quanto appresso:

A parziale scioglimento delle riserve contenute nel capo 3° del provvedimento prezzi n. 120 del 4 agosto 1947 emanato dal Ministero dell'industria e del commercio, ed a modifica della circolare n. 10 del 16 gennaio 1947 di questo Comitato, i Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati a consentire, direttamente, a favore delle aziende elettriche che distribuiscono nelle isole energia prodotta esclusivamente per via termica, aumenti che tengano conto degli oneri afferenti alla normale gestione dell'azienda.

Nella determinazione dei suddetti aumenti dovrà essere tenuto presente che il maggior costo del combustibile rispetto al 1942 viene rimborsato alle anzidette aziende a termine del provvedimento prezzi del Ministero dell'industria e del commercio n. 119 del 26 luglio 1947.

(3625)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 123 del 12 agosto 1947 riguardante i prezzi dei fertilizzanti azotati

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e del commercio, con provvedimento pre [illegible] n. 123 del 12 agosto 1947, ha stabilito come segue i nuovi prezzi dei fertilizzanti azotati.

1. — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 90 del 31 gennaio 1947, con decorrenza dalle vendite per la corrente campagna autunnale, i prezzi di vendita dal produttore vengono fissati come appresso:

solfato ammonico 20/21: L. 3300 al q.le;
nitrato di calcio 13/14: L. 2870 al q.le;
nitrato di calcio 15/16: L. 3300 al q.le;
nitrato ammonico 15/16: L. 2870 al q.le;
calciocianamide 15/16: L. 3300 al q.le;
calciocianamide 20/21: L. 3300 al sacco da 75 kg.

I prezzi come sopra stabiliti si intendono per merce insaccata, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, escluso imballaggio.

Per i ritiri diretti in fabbrica con mezzi dell'acquirente per quantitativi singoli inferiori a quintali 20, è consentita una maggiorazione di prezzo dell'1 %.

2. — I compensi di distribuzione non potranno superare i seguenti limiti anche per le vendite di modesti quantitativi (a chili):

L. 70 al q.le per gli enti distributori centrali;
L. 140 al q.le per i distributori della provincia.

3. — I Comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo, tenendo conto, come in precedenza, dell'imposta generale sull'entrata, della spesa effettiva di trasporto dallo stabilimento di produzione al magazzino di vendita, delle quote per calo e sfrido in ragione del 2 % e dei compensi per la distribuzione sopra indicati.

(3626)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Serole (Asti)

La zona di ripopolamento e cattura di Serole (Asti), della estensione di ettari 480, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 6 giugno 1943, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3547)

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso a un posto di professore straordinario di astronomia e geodesia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico di Genova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 16 maggio 1932, n. 595, che reca norme riguardanti il personale civile insegnante dell'Accademia navale;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 771, che apporta modificazioni al suddetto regolamento;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187, che estende al personale civile insegnante dell'Istituto idrografico le disposizioni del regolamento sul personale civile insegnante dell'Accademia navale;

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che riguarda la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, che precisa le ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, circa l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, riguardante la estensione agli invalidi ed orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale delle disposizioni a favore degli invalidi e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, circa la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, circa la revisione della carriera dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni ed in particolare l'art. 1;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni

riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento provvisorio della qualifica di partigiano combattente, nonchè della qualifica di civile reduce dalla deportazione o dall'internamento;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 13, circa l'abrogazione dei benefici per le nomine e le carriere nelle pubbliche Amministrazioni in favore dei militari che hanno partecipato alle operazioni della guerra civile di Spagna;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 1947 con nota numero 108087/12106.2.10.10/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario di astronomia e geodesia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico di Genova col trattamento economico previsto per il grado 7° (gruppo *A*) dell'ordinamento gerarchico dello Stato.

Il concorso è per titoli. La Commissione giudicatrice, valuterà, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti, dando però, in ogni caso, preferenza alle lauree conseguite presso le università della Repubblica nei confronti di quelle equipollenti conseguite presso le università estere e, a parità di altre condizioni, ai titoli relativi ad insegnamenti effettuati presso università italiane od altri istituti superiori.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica e, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32 e corredate dai necessari documenti dovranno essere trasmesse al Ministero della difesa - Marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1a), e pervenire non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito ed elencare i documenti annessi alle domande stesse.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante non ha oltrepassato i 45 anni di età, ad eccezione di coloro che fossero già alle dipendenze della Marina militare per i quali si prescinde da qualsiasi limite di età.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali, non verrà computato agli effetti del limite di età anzidetto, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo e nei confronti del personale civile e salariato non di ruolo che presti lodevole ininterrotto servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato; non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di residenza legalizzato dal prefetto.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato generale del casellario giudiziario, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari della guerra 1915-18, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-43 e i combattenti della guerra di liberazione, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, n. 427 del giornale militare del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000/1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito. Coloro che abbiano appartenuto o appartengano alla marina o all'aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2/4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della campagna in Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato modello 69, rilasciato dall'Amministrazione del tesoro - Pensioni di guerra - oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92 e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi delle campagne predette dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciato dall'Amministrazione del tesoro - Pensioni di guerra - al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo della prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

6) diploma di laurea universitaria in matematica e fisica o scienze matematiche o fisiche o scienze geologiche. Oltre ai titoli espressamente indicati di sopra potranno essere validi, per l'ammissione al concorso, tutti gli altri titoli, quali erano rilasciati dalle università ed istituti superiori anteriormente

alla applicazione del regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, sempreché ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi siano da ritenere equipollenti ai detti titoli espressamente specificati. Nei casi dubbi deciderà il Ministro, con giudizio insindacabile.

Si richiede il titolo originale o copia autentica di dette lauree; non saranno ritenuti sufficienti i certificati, a meno che non si dimostri l'impossibilità di presentare detti titoli originali o copie autentiche di lauree perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche. In questo caso il certificato dell'università presso la quale fu conseguito il chiesto titolo di studio dovrà essere debitamente vistato;

7) certificato attestante i punti riportati negli esami speciali universitari;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) tutte le pubblicazioni inerenti all'attività scientifica e didattica dei candidati nonchè i documenti attestanti l'eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento.

Le suddette pubblicazioni dovranno essere stampate e presentate, possibilmente, in cinque copie;

10) I candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio, mentre coloro che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia;

11) ogni altro documento comprovante eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

Saranno respinte le domande pervenute oltre il termine stabilito dall'art. 2.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione quindi degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5), salvo sempre al Ministero il diritto di chiedere l'esibizione.

I candidati che dimostrino di trovarsi in servizio militare potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esame dei titoli o della eventuale prova pratica la cui data sarà loro comunicata dal Ministero, mentre quelli residenti all'estero potranno presentare in tempo utile la domanda di ammissione, riservandosi di produrre i documenti richiesti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il candidato dovrà godere di una sana e robusta costituzione fisica ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Tale attitudine fisica sarà accertata presso l'Istituto idrografico in un giorno da stabilirsi dal presidente della Commissione ed in ogni caso prima della compilazione della graduatoria mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della marina militare.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero ha facoltà insindacabile di non ammettere al concorso quell'aspirante che, indipendentemente dal certificato di buona condotta e dal certificato generale penale, stimasse opportuno, per qualsiasi motivo, di non assumere in qualità di insegnante in un istituto militare.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministero della difesa - marina, di concerto con quello per la pubblica istruzione, e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori di ruolo dell'Istituto idrografico o dell'Accademia navale, membri;

due professori ordinari di università, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa - marina, di grado 7°, segretario senza voto.

I due membri professori ordinari di università saranno scelti fra i cultori delle materie per le quali è indetto il concorso; tuttavia, un commissario potrà essere scelto anche fra i cultori di discipline affini.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità di quanto è stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni vigenti.

Art. 7.

Il vincitore del concorso viene nominato, con decreto Ministeriale, professore straordinario ed è in obbligo di assumere servizio nel termine stabilito, ritenendosi rinunciatario in caso di inadempimento.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo in un istituto di istruzione superiore, questi conserva il grado e l'anzianità che occupa al momento della nomina. I professori straordinari possono essere dispensati in qualunque momento dall'ufficio con decreto del Ministero della difesa - marina, su proposta motivata della direzione dell'Istituto idrografico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1947
Registro n. 15, foglio n. 117

(3595)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.